



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice Dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7989 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente:

TRA

GENNARO SANGIULIANO, nato a Napoli, il 6 giugno 1962, con il patrocinio dell'Avv. SILVERIO SICA, del Foro di Salerno;

- attore -

E

ROBERTO SAVIANO, nata a Napoli il 22 settembre 1972, con il patrocinio delle Avv.te VIRGINIA RIPA di MEANA ed ELISA CARUCCI, del Foro di Roma;

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo social network

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio sono i post riportati nell'atto di citazione, non potendo aver rilievo ulteriori post pubblicati in data successiva.

Parte attrice lamentava la portata diffamatoria di due post pubblicati il 31/10/2018 dal convenuto sui propri profili ufficiali presenti sui social network Twitter e Facebook rispettivamente del seguente tenore: il primo "*Sangiuliano direttore del Tg2! Peggio non si poteva. Vicedirettore del Tg1 con Berlusconi, galoppino di Mario Landolfi, Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Amedeo Labocetta. E ora la promozione: con il Governo del Cambiamento, al Sud, la società incivile non perde posizioni, anzi*"; il secondo "*Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2, peggio non si poteva. Sangiuliano, caso esemplare: nominato vicedirettore del Tg1 con Silvio Berlusconi e promosso direttore con il Governo del Cambiamento. Noi campani lo ricordiamo bene Sangiuliano, galoppino di Mario Landolfi, Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Amedeo Labocetta. Noi campani sappiamo bene che tutto questo è ammissibile solo in un'ottica di spartizione, non certo di alleanza, né di applicazione del contratto di governo. Solo in una spartizione si può giungere a un tale livello di cinismo. E adesso Sangiuliano diventa addirittura direttore del Tg2, direttore in quota Lega. E a chi dice che la Lega non è più antimeridionale rispondo: ma non vedete come, con l'avallo del M5S, continua la triste tradizione di valorizzare il peggio della cultura, della politica (Giuseppina Castiello sottosegretario del Sud è una nomina che grida vendetta) e dell'economia nel Mezzogiorno d'Italia? Con il Governo del Cambiamento, al Sud, la società incivile non perde posizioni, anzi*". L'attore ritiene che il Dott. Saviano abbia consapevolmente e causalmente collegato la sua nomina quale direttore del Tg2 ad esponenti politici coinvolti in diverse inchieste giudiziarie nell'ambito della criminalità organizzata. Nel dettaglio, il Saviano si sarebbe rivolto all'attore definendolo in modo dispregiativo "galoppino", termine utilizzato al fine di indurre nell'enorme numero di seguaci (c.d. *followers*) del



primo, l'idea che la suddetta nomina, richiamata nei post *de qua*, fosse il compenso per la collaborazione prestata dallo stesso nei confronti appunto dei politici menzionati. Tra l'altro, la combinazione di nomi e immagini dei suddetti personaggi politici aventi grande risalto nazionale con il nome e il ruolo da poco ricoperto dal dott. Sangiuliano, rappresenterebbero una personale lettura di informazioni effettuata dal dott. Saviano al mero scopo di ledere l'onore e la reputazione del dott. Sangiuliano.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, adducendo preliminarmente il mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista per il giudizio *de qua* consistente nella previsione della mediazione obbligatoria *ex art 5 del d. lgs 28/2010*. Successivamente, con riguardo al merito della pretesa di parte attrice, parte convenuta sosteneva che il contenuto dei post pubblicati sui social network di Facebook e Twitter di cui è causa, sarebbe stato espressione del diritto di critica, nella specie politica, essendo già ampiamente note all'opinione pubblica le questioni inerenti le lottizzazioni e spartizioni sottese agli incarichi Rai, sin dal governo gialloverde.

Riteneva infine che la richiesta risarcitoria così come formulata e avanzata da parte attrice doveva ritenersi inammissibile, non avendo lo stesso, tra l'altro, fornito la prova dell'esistenza del danno causalmente riconducibile alle dichiarazioni del convenuto, posto che lo stesso non può ravvisarsi *in re ipsa*, ossia nelle sole affermazioni contenute nei post oggetto del giudizio.

* * *

Preliminarmente, l'eccezione avanzata da parte convenuta circa il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art 5 d.lgs. 28/2010, deve essere rigettata in quanto correttamente notificata la convocazione del dott. Saviano presso il Comando dei Carabinieri di Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 6, essendo soggetto sottoposto a misura di protezione.

Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata in quanto i post pubblicati nei social network sopra menzionati costituiscono legittima espressione del diritto di critica garantito dall'art 21 della Costituzione, pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità anche in ordine al controllo del potere politico in tutte le sue manifestazioni.

Il fatto che il convenuto abbia ritenuto la nomina quale direttore del TG2 dell'attore discendente dalla vicinanza dello stesso ad esponenti politici indagati nel corso di diverse inchieste sulla criminalità organizzata, non può considerarsi un fatto falso, né da escludere dal dibattito politico attuale e già, in passato, ampiamente affrontato come risulta dai documenti versati in atti da parte convenuta.

Le affermazioni rese dal convenuto a mezzo dei propri profili social rientrano nel tema delle lottizzazioni politiche all'interno della RAI, costituiscono espressione di una critica senz'altro sferzante, ma che comunque deve ritenersi rientrante nel diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

La critica, poi, si è mantenuta nell'ambito di giudizi politici, sebbene aspri e pungenti, senza però trasmodare nell'insulto personale: si fa riferimento in tal senso, al termine "galoppino" riferito all'attore, che non evoca un insulto, ma evidenza, con un termine aspro e con modalità senz'altro non condivisibili, il rapporto di vicinanza dell'attore con alcuni esponenti politici di rilievo.

L'attacco "alla persona" non scriminato dall'esercizio del diritto di critica, deve intendersi solo quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti



argumenta ad hominem (tra moltissime: Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; Sez. 1, Sentenza n. 36045 del 2014). Nel caso in esame, invece, non ci si rivolge al ricorrente in quanto uomo, nè al suo privato, ma le critiche concernono i rapporti politici tra l'attore e gli altri esponenti citati (Sez. 1, Sentenza n. 36045 del 2014, in senso analogo, v. Sez. 5, n. 29433 del 16/05/2007, Mancuso, Rv. 236839).

Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass., n. 17172/07).

Peraltro, il ricorrente non ha fornito alcuna prova del danno lamentato.

“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.

E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).

Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.

Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017).

Non si dispone di alcun criterio, offerto dall'attore, come sarebbe stato suo preciso onere, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, essendosi lo stesso limitato ad alludere danno alla propria immagine e reputazione, ma che non sembra avere avuto ripercussioni nel proprio ambito professionale e sociale tenuto conto del fatto che all'epoca della pubblicazione dei



post era Direttore del TG2, mentre nell'attuale governo è stato nominato Ministro della Cultura.

La prova articolata da parte attrice non solo non era idonea a dimostrare la sussistenza del danno, ma era altresì inammissibile in quanto in parte generica e in parte vertente su valutazioni e non su fatti specifici, in violazione dell'art 244 c.p.c..

La domanda proposta dall'attore deve, pertanto, essere rigettata.

In considerazione del tono oggettivamente aspro delle espressioni utilizzate si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta le domande proposte dall'attore;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 29.04.2023

La GIUDICE

Silvia Albano

